

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 8/98

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 3 febbraio 1998;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 6 aprile 1961, con i quali la Cassa ufficiali e il Fondo di previdenza sottufficiali dell'esercito e le Casse ufficiali e sottufficiali della marina militare sono stati sottoposti al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi degli Enti suddetti, relativi agli esercizi finanziari 1994 e 1995, nonché le annesse relazioni degli organi di amministrazione e di revisione, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Giuseppe Maltese e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli Enti per gli esercizi 1994 e 1995;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1994 e 1995 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli Enti stessi.

L'ESTENSORE

F.to: Maltese

IL PRESIDENTE

F.to: Schiavello

Depositata in Segreteria il 17 febbraio 1998.

p.c.c.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Franco Miele)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELLA CASSA UFFICIALI E DEL
FONDO DI PREVIDENZA SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA
CASSA UFFICIALI E CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA
MILITARE PER GLI ESERCIZI 1994 E 1995

SOMMARIO

Premessa	Pag.	13
1. — Ordinamento	»	15
2. — Organi	»	17
3. — Spese di funzionamento	»	19
4. — Gestione delle Casse e del Fondo di previdenza	»	21
4.1. — Generalità	»	21
4.2. — Entrate contributive	»	21
4.2.1. — Accertamento e riscossione	»	22
4.3. — Interventi istituzionali	»	23
4.3.1. — Indennità supplementare e premio di pre- videnza	»	23
4.3.2. — Assegno speciale	»	25

4.4. — Attività assistenziale	Pag.	30
4.4.1. — Prestiti	»	30
4.4.2. — Sussidi	»	31
5. — La gestione del patrimonio	»	32
5.1. — Premessa	»	32
5.2. — Piano di impiego dei fondi disponibili	»	33
6. — La gestione finanziaria delle Casse	»	35
6.1. — Dinamica del rapporto entrata-spesa ed equilibrio della gestione	»	35
6.2. — Situazione economico-patrimoniale delle Casse ufficiali	»	38
6.3. — Attività gestionale delle Casse ufficiali	»	43
7. — Struttura e impostazione dei conti	»	49
8. — Esame esercizi finanziari - Premessa	»	52
8.1. — Cassa ufficiali esercito - Gestione indennità supplementare	»	52
8.2. — Gestione assegno speciale	»	63
9. — Fondo di previdenza sottufficiali esercito	»	75
9.1. — Gestione appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri	»	86
10. — Cassa ufficiali marina militare	»	96
11. — Cassa sottufficiali marina militare	»	108
12. — Considerazioni conclusive	»	120

Premessa

La Corte dei conti riferisce sui risultati del controllo eseguito, ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 sulle seguenti sei gestioni:

- Cassa ufficiali dell'Esercito: a) gestione indennità supplementare; b) gestione assegno speciale;
- Fondo di previdenza sottufficiali Esercito: a) gestione sottufficiali dell'Esercito (compresi quelli appartenenti all'Arma dei CC.); b) gestione appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri;
- Cassa ufficiali della Marina militare;
- Cassa sottufficiali della Marina militare.

Va ribadito che le anzidette Casse, come, del pari, altri analoghi enti previdenziali, continuano ad essere espressione di una situazione differenziata di posizioni contributive finalizzate a fornire a particolari categorie di dipendenti dello Stato prestazioni previdenziali ed assistenziali, ad integrazione di quelle in via generale accordate dall'Ente di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS, ora INPDAP).

Va peraltro rilevato che gli ufficiali e sottufficiali sono iscritti d'ufficio alle Casse o Fondo di previdenza, per effetto di disposizioni legislative a contenuto obbligatorio, ricevendone tuttavia, anche a parità di condizioni, trattamenti differenziati.

Non si può ignorare inoltre, l'anomalia che si è creata, sul piano ordinamentale, da quando rimaste assoggettate al controllo della Corte dei conti le Casse e Fondo di previdenza per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito e della Marina militare, ne sono state invece sottratti gli omologhi Enti del personale militare dell'Aeronautica ¹.

Gli Enti in esame hanno in parte recepito le raccomandazioni espresse dalla Corte nelle precedenti relazioni al Parlamento relative agli esercizi finanziari 1990 - 1991 e 1992 - 1993 ², in merito all'esigenza, in mancanza di una apposita disciplina regolamentare uniforme in ordine alla redazione della

¹ - A seguito dell'accoglimento di ricorso da parte del Consiglio di Stato (decisioni nn. 78 e 79 del 18 febbraio 1968) è venuto a cessare il controllo della Corte dei conti sulle Casse del personale dell'Aeronautica militare; ricorsi prodotti dai medesimi enti delle altre due Forze armate sono stati invece respinti.

² - Esercizi 1990 - 1991 - Atti parlamentari XI Legislatura - Doc. XV n. 16.

Esercizi 1992 - 1993 - Atti parlamentari XII Legislatura - Doc. XV n. 87.

documentazione contabile, di continuare nel processo di conformazione delle loro scritture ai modelli contenuti nel D.P.R. n. 696/1979.

Detto ciò, deve rilevarsi che permane ancora il problema relativo alle richiamate situazioni differenziate di posizioni contributive e che persistono tuttora discrasie rispetto ai principi di cui al citato D.P.R. n. 696/79 e disomogeneità nell'esposizione dei dati contabili fra gli Enti stessi.

1. - Ordinamento

A termini delle disposizioni istitutive le Casse e il Fondo di previdenza forniscono agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito e della Marina provenienti dal servizio permanente prestazioni previdenziali ed assistenziali aggiuntive a quelle loro concesse dall'ENPAS (ora INPDAP).

Compito fondamentale degli anzidetti Enti è quello di corrispondere agli iscritti, all'atto della cessazione dal servizio, una indennità supplementare, denominata, solo per i sottufficiali dell'Esercito, premio di previdenza.

Le entrate finanziarie dei sodalizi sono costituite prevalentemente dai contributi personali degli iscritti, non essendo previste forme contributive esterne.

A tal fine, la retribuzione corrisposta all'anzidetto personale, è assoggettata ad un contributo a favore degli Enti stessi, secondo criteri attualmente dettati dalla legge 5 luglio 1965, n. 814.

Le Casse e il Fondo di previdenza sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della difesa.

Degli ordinamenti delle Casse è stata data ampia informazione nelle precedenti relazioni al Parlamento, alle quali si rinvia per una lettura più approfondita. In questa sede è sufficiente ricordare che:

- la Cassa ufficiali dell'Esercito è stata istituita con legge 29 dicembre 1930, n. 1712; la disciplina istitutiva, integrata dalla legge 9 maggio 1940, n. 371, concessiva dell'assegno speciale a favore degli ufficiali dell'Esercito, è stata modificata da ulteriori disposizioni legislative; il regolamento di esecuzione, emanato con R.D. 19 dicembre 1931, è stato, anch'esso, sottoposto a successive modificazioni;
- il Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito è stato istituito con il regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, la cui disciplina istitutiva, integrata dal regio decreto-legge 5 dicembre 1933, n. 2353, ha anch'essa ulteriormente subito modificazioni;
- la Cassa ufficiali della Marina militare, è stata istituita dalla legge 14 giugno 1934, n. 1015, modificata con regio decreto-legge 15 febbraio 1937, n. 245, convertito in legge 29 maggio 1937, n. 963; ed il regolamento d'esecuzione, emanato con regio decreto 14 febbraio 1935, è stato modificato da successive disposizioni;

- la Cassa sottufficiali della Marina militare è stata istituita dalla legge 2 giugno 1936, n. 1226, modificata con il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 615; ed il regolamento d'esecuzione, emanato con regio decreto 22 settembre 1936, è stato modificato con decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1945.

Va segnalato che le disposizioni istitutive sono state nel tempo modificate per quel che riguarda l'iscrizione agli Enti, in particolare, da disposizioni contenute nella legge 20 dicembre 1973, n. 824, che ha esteso l'iscrizione alle Casse agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito e della Marina appartenenti alle categorie del complemento e della riserva di complemento nei cui riguardi, a termine della stessa legge, fosse venuto a crearsi un rapporto di impiego continuativo, nonchè nella legge 27 dicembre 1988, n. 557, a norma della quale l'iscrizione al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito è ammessa, a decorrere dal 19 febbraio 1989, anche ai graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, con separata gestione.

Merita evidenziare che sui profili finanziari degli Enti hanno assunto rilievo sia le disposizioni d'ordine generale concernenti trattamenti retributivi a favore della generalità dei dipendenti statali (D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079), sia provvedimenti speciali come, in particolare, le leggi 23 ottobre 1973, n. 628, 10 dicembre 1973, n. 804, le quali prevedono la concessione per il personale militare dell'assegno perequativo e dell'indennità di funzione, nonchè la legge n. 336/70, che ha attribuito benefici a favore del personale ex combattente e categorie equiparate, e n. 576/1971, concernente l'attribuzione della promozione al grado superiore il giorno precedente a quello della cessazione dal servizio.

Le cennate disposizioni formeranno oggetto di una più approfondita attenzione nel proseguo della presente relazione, per i rilevanti effetti che hanno prodotto sull'andamento gestionale delle Casse.